FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0103/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0091/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Salvatore Accolla - Componente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Gaia Golia - Componente
Daniela Nardo - Componente
Carlo Purificato - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8851/85pf26-27/GC/PN/fm del 16 ottobre 2026, depositato il 19 ottobre 2026, nei confronti del sig. Emiliano Montanari e della società ASD San Marino Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 8851/85pf26-27/GC/PN/fm del 16 ottobre 2026, depositato il 19 ottobre 2026, nei confronti di:
1) Emiliano Montanari, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Marino Calcio:
- della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Abubaka Morris Passewe, la somma di € 3.600,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 257/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 11.5.2026 e notificato in data 19.5.2026;
- della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Mirko Biguzzi, la somma di € 2.670,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 251/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 14.5.2026 e notificato in data 20.5.2026;
- della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Andrea Miglietta, la somma di € 1.250,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 298/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 21.5.2026 e notificato in data 26.5.2026;
- della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Agustin Ale, la somma di € 53.500,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 323/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 29.5.2026 e notificato in data 30.5.2026;
- della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Paolo Branduani la somma di € 8.056,50 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 311/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 25.4.2026 e notificato in data 29.5.2026;
- della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Gabriele Gibilterra la somma di € 4.080,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 249/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in

data 27.5.2026 e notificato in data 29.5.2026;
- della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito il fatto) al calciatore sig. Haruna Adamu Muammad la somma di € 1.300,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 149/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 2.4.2026 e notificato in data 29.5.2026;
- della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Luca Giacomini la somma di € 8.000,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 339/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 4.6.2026 e notificato in data 15.6.2026;
- della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non Procura Federale 9 impedito) al preparatore atletico sig. Emanuele Ciabocco la somma di € 2.350,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. nell'ambito della vertenza n. CAA 157-2526, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunica-zione del lodo arbitrale emesso in data 21.7.2026 e notificato in data 22.7.2026;
2) ASD San Marino Calcio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Emiliano Montanari.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il deferito Emiliano Montanari hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Alessandro Pietrangeli in rappresentanza della Procura Federale e [redacted]n rappresentanza del sig. Emiliano Montanari, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Emiliano Montanari, mesi 9 (nove) di inibizione.

I RELATORI
Monica Coscia
Carlo Purificato

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 5 novembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai